



## DECRETO N° 89/2025/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	Declaratoria di decadenza della Ditta individuale VRENNA Domenico dalla concessione demaniale marittima per licenza quadriennale n. 33/2021 rilasciata in data 22/12/2021 per la costruzione di un impianto di distribuzione carburanti a servizio della portualità nel porto di Crotona
-----------------	--

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1<sup>a</sup>, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;
- CONSIDERATO** che, nei porti sede di AdSP, la disciplina delle operazioni portuali, delle concessioni, di tutte le attività economiche private che si esplicano nel porto, e dei relativi rinnovi, sono di competenza delle Autorità stesse, ai sensi della Legge 84/94, nonché la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso in porto, le cui disposizioni contenute nelle Ordinanze locali prevedono che possano accedere nelle aree portuali di competenza, esclusivamente le persone munite di apposito permesso rilasciato dall'AdSP;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle AdSP vi è quello dell'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione (art. 8. comma 3. lett. m) della L. 84/94 e s.m.i.);
- CONSIDERATO** che con Delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 del 30/4/2020, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro (porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Rossano, Vibo Valentia Marina e Taureana di Palmi);
- VISTE** altresì le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II del Libro I parte I del Codice della Navigazione e nel Capo I, Titolo II, Libro I del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con D.P.R. 15/2/52, n. 328;
- CONSIDERATO** che con l'istituzione di questo Ente in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di Sistema Portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016 e la nomina del Presidente dell'Ente, avvenuta con il D.M. 257 del 18/6/2021, si sono implementate nella loro pienezza le funzioni, i compiti e le attribuzioni previsti dalla L. 28/1/1994, n. 84 come da ultimo novellata con il citato D. L.gs. 169/2016 e il Porto di Crotone è rimasto nella competenza di questa AdSP MTMI;
- CONSIDERATO** che l'AdSP, quale Ente gestore del pubblico demanio marittimo, in forza dell'espressa previsione dell'art. 36 del Codice della Navigazione, nonché del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con D.P.R. 15/2/52, n. 328 e del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera 136/2020 del 30/4/2020, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo, a fronte dell'obbligo per il concessionario di corrispondere delle somme, con cadenza annuale, a titolo di canone demaniale marittimo;
- VISTA** la concessione demaniale marittima per licenza, di durata quadriennale, n. 33/2021 rilasciata in data 22/12/2021, in forza della quale la Ditta Individuale VRENNA Domenico Partita IVA: 03711590798 - Codice Fiscale: VRNDNC73S16D122A - Codice Ateco: 4671- Sede sociale Via banchina di Riva 88900 CROTONE, conduce una zona demaniale marittima della

superficie di mq. 888 nel porto di Crotona, banchina di Riva n° 7 – 8 attigua al molo di sopraflutto, in catasto al foglio di mappa 37 p.lle 26 (in parte) e 38 (in parte) (D122), per la costruzione di un impianto di distribuzione carburanti a servizio della portualità;

**CONSIDERATO** che la concessione demaniale marittima per licenza ha natura giuridica di provvedimento amministrativo unilaterale ad efficacia bilaterale, accedendo ad essa un disciplinare negoziale che regola gli obblighi del privato concessionario nei confronti della pubblica amministrazione, partitamente sottoscritto per espressa accettazione;

**CONSIDERATO** che la suddetta concessione demaniale marittima quadriennale contiene, all'interno del disciplinare negoziale che costituisce la componente sinallagmatica del titolo concessorio, apposita specifica clausola in forza della quale *“il presente titolo viene rilasciato ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la Ditta concessionaria, dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che si rendesse necessario acquisire per l'esercizio del presente titolo”*;

**CONSIDERATO** ancora che la precitata clausola negoziale è posta a presidio dell'interesse pubblico derivante dalla traslazione di potestà pubblicistiche che l'Ente, tramite lo strumento giuridico operativo della concessione demaniale marittima, pone in capo al privato concessionario;

**RITENUTO** infatti, che intanto l'uso privatistico del bene pubblico demaniale è giustificato in quanto il privato concessionario persegue quelle finalità che ha prospettato all'Ente concedente, anche mediante l'acquisizione di titoli amministrativi che *ex post* consentano lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione;

**RITENUTO** pertanto che la mancata acquisizione di tali titoli abilitativi – e la conseguente inerzia inadempiente del privato concessionario – vulnerano – soprattutto se protratti nel tempo – il citato rapporto sinallagmatico;

**CONSIDERATO** che, ai fini di un preliminare vaglio istruttorio afferente alla presentazione dell'istanza (Mod. D4) pervenuta in data 02/05/2024, assunta al prot. n. 13200 E/2024 del 02/05/2024, con la quale la Ditta in epigrafe ha inteso richiedere il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 46 Codice della Navigazione, al subingresso nella concessione in parola, a favore della Ditta LUBEMAR S.r.l., questo Ente con nota prot. n. 14649 U/2024 AAMM del 17/05/2024, ha richiesto alla suddetta Ditta la produzione di apposita documentazione, utile a consentire a questa AdSP-MTMI di conoscere anche lo stato di consistenza delle opere realizzate e dell'avvio dell'attività di distribuzione carburanti, con fissazione del termine di giorni trenta, pena l'archiviazione della richiesta di subingresso ai sensi dell'art. 46 Codice della Navigazione;

**CONSIDERATO** che con la nota/PEC datata 30/12/2024 assunta al prot. n. 44477 E/2024 del 31/12/2024, per il tramite del proprio legale di fiducia la Ditta in questione si è limitata a descrivere l'iter procedurale della *“caratterizzazione del sito”* necessario ai fini della realizzazione del distributore carburanti in parola di competenza del Ministero della Transizione Ecologica – Dir. Gen. Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche – Ex. Divisione III Bonifica dei SIN e e dell' Agenzia Regionale per la Protezione e dell'Ambiente della Calabria, del quale questo Ente non era stato informato, e senza fornire a questa AdSP-MTMI la chiesta documentazione di cui alla nota posta in prosecuzione (punti da 1 a 7), ovvero trasmettendo con nota datata 12/06/2024, assunta al prot. n. 17161 E/2024 del 12/06/2024 altra

documentazione (comunicazione unica (art.9 Legge n.40 / 2007), comunicazioni MASE e pareri ISPRA e ARPACAL, Modello D4 firmato digitalmente), evidenziando altresì che *“Relativamente a quanto richiesto nei punti 2-3-4-5-6-7 trattasi di documentazione tecnica e amministrativa presentabile dopo l'esecuzione dei lavori che potranno essere avviati solo dopo aver concluso l'iter di caratterizzazione del sito oggetto della concessione demaniale”*;

#### **CONSIDERATO**

che con successiva nota prot. n° 2819 dell'11/02/2025, la Capitaneria di Porto di Crotona – Servizio personale marittimo attività marittime e contenzioso – Sezione Demanio e Contenzioso, ha provveduto a notificare questa Autorità di Sistema Portuale - MTMI, evidenziando che: *“rispetto all'anno 2021 anno in cui è stata rilasciata la concessione demaniale marittima n. 33/2021 del 22/12/2021 (avente scadenza al 30/09/2025), in capo al Sig. VRENNI Domenico, intesa ad occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq. 888 nel porto di Crotona, banchina di Riva n° 7 – 8, per la costruzione di un impianto di distribuzione carburanti a servizio della portualità, la situazione logistica della suddetta banchina di Riva è notevolmente cambiata. In particolare, in data 12.04.2022, è stata rilasciata in capo alla PORT OPERATION HOLDING S.r.l. (successivamente passata in capo alla CRUISE PORT S.r.l.) una c.d.m. di mq 720, posta in fregio alla banchina di Riva del Porto Nuovo di Crotona, strumentale allo svolgimento del servizio di assistenza alle navi da crociera e di supporto ai crocieristi. In seguito al rilascio di detta c.d.m., il traffico crocieristico all'interno del Porto Nuovo di Crotona ha risentito di un notevole incremento nel periodo 2022/2024 (n. 80 accosti) rispetto alle annualità precedenti, e sicuramente saranno oggetto di ulteriore incremento, tenuto conto della programmazione per l'anno 2025 (in previsione n. 35 accosti). Conseguenziale all'incremento del traffico crocieristico vi è stato un aumento anche della circolazione pedonale e veicolare legata a tale attività, con conseguente maggiore attenzione sulle misure adottate in termini di sicurezza portuale. È doveroso, altresì, evidenziare che, alla data odierna e in prossimità della data di scadenza della c.d.m. n. 33/2021 (30.09.2025), nessuna struttura/attività è stata posta in essere da parte della ditta concessionaria”*;

#### **PRESO ATTO**

che, a seguito di quanto sopra esposto, appariva inconfutabile che la Società in parola non avesse all'epoca realizzato alcuna delle opere autorizzate da questa Autorità di Sistema Portuale - MTMI con la concessione in riferimento;

#### **VISTA**

la nota protocollata al n. 5460 U/2025 del 24/02/2025, con la quale questo Ente ha comunicato alla ditta concessionaria l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima quadriennale, ai sensi dell'art. 47, comma primo, lettere a) e b), Codice della Navigazione, e dell'art. 8, comma terzo, lett. h) della legge 28/1/1994, n. 84, per le ragioni in essa riportate, avvisando la stessa che in caso di mancata produzione di memorie partecipative, deduzioni ovvero osservazioni entro gg. 30 dal ricevimento della comunicazione medesima, sarebbe stato emesso il provvedimento di decadenza della concessione;

#### **VISTE**

le memorie datate 19/03/2025, assunte al prot. n. 8061 E/2025 del 21/03/2025, mediante le quali la Società in intestazione ha sostanzialmente osservato che la mancata produzione della documentazione richiesta nonché la discendente, mancata esecuzione delle opere previste dalla concessione demaniale marittima per licenza quadriennale n. 33/2021 rilasciata in data 22/12/2021, fosse dovuta al mancato rilascio di altri titoli autorizzativi facenti capo ad amministrazioni differenti;

- OSSERVATO** sul punto che la concessione demaniale marittima è stata stipulata ai sensi degli artt. 36 e 46 del codice della navigazione e, di conseguenza, allo scaturente rapporto concessorio tra l'Autorità concedente e Ditta concessionaria si applica il sistema regolatorio previsto dal succitato codice della navigazione;
- RIBADITO** che il suddetto sistema regolatorio postula che sia onere del concessionario demaniale marittimo munirsi dei titoli autorizzativi necessari per l'esercizio della concessione;
- CONSIDERATO** che la mancata esecuzione delle opere previste dal titolo concessorio costituisce condotta inadempiente sanzionata in via specifica dall'art. 47, lett. a) del codice della navigazione, con la conseguente comminatoria della decadenza per non uso continuato della concessione anche ai sensi della successiva lettera b);
- CONSIDERATO** infatti che siffatta concessione demaniale marittima è infatti essenzialmente fondata sull'*intuitus personae*, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente ed il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione;
- RIBADITO** sul punto che la scelta di un soggetto concessionario da parte di una Pubblica Amministrazione avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità - morale, economica ed organizzativa - ad utilizzare i beni pubblici demaniali marittimi ed a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione;
- PRESO ATTO** quindi delle inadempienze compiute e ritenuto dover effettuare un giudizio prognostico negativo sull'idoneità della ditta VRENNA Domenico a svolgere le funzioni concessionario di bene demaniale marittimo;
- RITENUTO** inoltre che la domanda di subingresso presentata dalla Ditta VRENNA Domenico *in limine* con la scadenza del relativo titolo concessorio stabilita al 30/9/2025, fosse intesa ad eludere il proprio inadempimento negoziale declinato nella mancata realizzazione delle opere previste della concessione demaniale marittima per licenza in intestazione, di talché questa AdSP la ha rigettata con provvedimento prot. 16088 U/2025 PRES in data 20/6/2025;
- RITENUTO** pertanto che le rilevate circostanze siano idonee ad integrare le ipotesi decadenziali di cui all'art. 47 lett. a) e b) del codice della navigazione, all'art. 31, comma 1, del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, in particolare per: per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati, per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, per sopravvenuta carenza dell'*intuitus personae* in capo alla Ditta VRENNA Domenico;
- CONSIDERATO:** che le valutazioni e le determinazioni finali in ordine all'avviato procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, dalla concessione demaniale marittima per licenza, di durata quadriennale, n. 33/2021 rilasciata in data 22/12/2021, in forza della quale la Ditta Individuale VRENNA Domenico Partita IVA: 03711590798 - Codice Fiscale: VRNDNC73S16D122A - Codice Ateco: 4671- Sede sociale Via banchina di

Riva 88900 CROTONE, conduce una zona demaniale marittima della superficie di mq. 888 nel porto di Crotona, banchina di Riva n° 7 – 8 attigua al molo di sopraflutto, in catasto al foglio di mappa 37 p.lle 26 (in parte) e 38 (in parte) (D122), per la costruzione di un impianto di distribuzione carburanti a servizio della portualità, sono state sottoposte all'esame del Comitato di Gestione, a norma dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i., nel corso della seduta del 29/7/2025, il cui parere reso in conformità al presente provvedimento, è stato pubblicato con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina svolgimento delle attività del Comitato di Gestione sul sito istituzionale dell'Ente;

**CONSIDERATO** che il suddetto parere è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 12, comma 1, del Regolamento che disciplina il Comitato di Gestione, approvato con Delibera n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021;

**VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

### **DECRETA**

La Ditta VRENNA Domenico Partita IVA: 03711590798 - Codice Fiscale: VRNDNC73S16D122A - Codice Ateco: 4671- Sede sociale Via banchina di Riva 88900 CROTONE, è dichiarata decaduta dalla concessione demaniale marittima per licenza, di durata quadriennale, n. n. 33/2021 rilasciata in data 22/12/2021, rilasciata ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, per i seguenti motivi, già diffusamente illustrati in premessa:

1. Per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione ex art. 47, lett. a) del codice della navigazione;
2. Per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione (art. 47, lett. b), del codice della navigazione;
3. Per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, in termini di sopravvenuta carenza dell'*intuitus personae* (art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione.

E' incamerata a beneficio dell'AdSP la cauzione versata dalla predetta Società a garanzia dei suoi obblighi.

***Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria sezione di Catanzaro, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dal ricevimento del presente.***

Gioia Tauro, 30/07/2025

### **IL DIRIGENTE**

DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**  
A.I. (CP) Andrea Agostinelli